

Abbiategrasso, 29 giugno 2020

**SPETT.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ABBIATEGRASSO**

Oggetto: **Osservazione n. 3, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lr 12/2005, al Piano attuativo Esedue delle aree comprese tra Viale Papa Paolo VI e viale Giotto, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 6 febbraio 2020**

Violazione del punto 9.2 del DP e dell'art. 21 delle Nta del Piano delle Regole per errata e falsa applicazione.

Violazione del principio del *contrarius actus*.

Violazione dell'art. 3, legge 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione.

Violazione delle regole sul conflitto di interesse.

Mancanza del Piano – progetto o degli indirizzi complessivi dell'art. 21

Il presente PA, come pure quello della BCS, rappresenta una plateale violazione dei precetti normativi stabiliti dal DP per l'ATS2.

Punto 9.2 del DP (pag. 165, secondo cpv):

"Nel Documento di Piano di Abbiategrasso gli Ambiti di Trasformazione sono delineati come veri e propri "progetti urbani" che individuano le 'regole del gioco' insediativo e tracciano le linee guida a cui i successivi piani attuativi dovranno attenersi."

La disposizione del DP delinea un chiaro e inequivoco schema che ordina il rapporto tra atti di pianificazione.

Tra le regole del gioco che il PGT individua vi è la disciplina speciale dettata per gli ambiti di trasformazione strategica, quale è l'ATS2, dall'art. 21 delle NTA del PGT.

Di ciò è assolutamente consapevole il Comune, allorquando con la DGC 171 del 5 novembre 2015, ha deciso di non adottare la proposta a suo tempo presentata da Esedue per mancanza dell'atto presupposto del piano – progetto e, comunque, per mancanza degli indirizzi complessivi per tale ambito a norma del comma 5 dell'art. 21 citato.

Nel relazione tecnica, redatta dal competente Servizio comunale, a compendio della DGC 171/2015 si afferma testualmente che" ... *si rammenta, in primo luogo, che detta proposta ha ad oggetto un ambito di trasformazione strategica privo del Piano Progetto di cui all'art. 21 del vigente Piano delle Regole ... Detto Piano [Progetto, N.d.A.] può essere tanto su iniziativa pubblica quanto su impulso privato.*

Il comma 5 del summenzionato art. 21 stabilisce che, in assenza di Piano progetto, l'Amministrazione farà valere le proprie volontà, ispirate al più generale disegno complessivo dell'ambito in sede di valutazione e negoziazione del progetto di piano attuativo'.

Il Comune è dunque chiamato, in questa sede, a compiere le proprie valutazioni complessive in merito alla più generale pianificazione d'ambito, definendo quindi le linee guida che intende seguire nel governo dello sviluppo urbanistico dell'A.T.S.2."

Invece, nella DCG 10/2020 e nei suoi atti istruttori scompare, o meglio non è mai richiamato, condannato ad un'immeritata *damnatio memoriae*, ogni richiamo all'art. 21 Nta.

In base a quale motivazione si assiste ad un così radicale ripensamento, in aperto contrasto con l'indirizzo precedente e con le finalità e il contenuto dell'art. 21, NTA del PdR?

Come mai, neppure in sede istruttoria, già a partire dal **21 dicembre 2018** in risposta alla richiesta di parere preliminare che, ovviamente nulla dice in proposito, l'Amministrazione non affronta questo essenziale punto giuridico (cfr. Relazione Tecnica – Integrazione in data 3 dicembre 2019)?

Possibile che la stessa Amministrazione non si avveda della contraddizione che sta connotando il suo comportamento e non rilevi il contrasto tra gli atti che in via preliminare sta esaminando e che, in seguito, senza soluzione di continuità, diventeranno la proposta del luglio 2019 adottata con la DGC 10/2020?

Possibile che non avverta come strida l'affermazione resa nella Relazione Integrativa: "*L'ambito ATS2 è stato considerato, nella sua ampiezza, come area strategica per lo sviluppo della Città*", con il contenuto delle norme del PGT e con le sue precedenti decisioni?

Mutare opinione non è impedito, darne congrua motivata esposizione è obbligo di legge.

Perciò l'assenza totale in tutti gli atti della DGC 10/2020 e della stessa delibera rappresenta una più che evidente violazione dell'obbligo di motivazione.

Non c'è infatti negli atti alcun elemento che offra la possibilità di comprendere per quale ragione vi sia stata una così marcata inversione di rotta.

Le "regole del gioco" che si è data l'Amministrazione con il PGT sono state violate dallo stessa Amministrazione che le ha approvate.

In conclusione, **per le motivazioni sopra esposte, si domanda la revoca della DGC 10/2020, o in subordine, la modifica del PA per renderlo adeguato al PGT, previa adozione di Piano Progetto o di indirizzi complessivi per l'intero ATS2.**

*

Violazione delle regole sul conflitto di interesse

Discende dal punto che precede il distinto profilo sul conflitto di interessi che potrebbe essersi configurato per violazione dell'art. 7, dpr 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 6bis, legge 241/1990, e dell'art. 7, del regolamento comunale "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbiategrasso" sull'obbligo di astensione del dipendente comunale dalla partecipazione *"all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni **con cui egli o il coniuge abbia causa pendente** ..."* (art. 7, dpr 62/2013).

La società Essedue, proprietaria dell'area e presentatrice dell'omonimo PA, ha promosso causa davanti al Tribunale civile di Pavia a titolo personale nei confronti di tutti i componenti della Giunta comunale in carica nel 2016, del segretario comunale e dei funzionari del Settore Sviluppo del Territorio.

L'oggetto della causa era la richiesta di risarcimento del danno per il presunto danno arrecato all'Essedue dai comportamenti delle suddette persone.

In particolare veniva imputata ai componenti della Giunta comunale l'acritica assunzione dei contenuti delle relazioni negative redatte dai funzionari sulle proposte di lottizzazione urbanistica presentate dalla Essedue.

La causa era decisa negativamente per la società attrice con sentenza n. 860, pubblicata il 16 maggio 2019.

Pendente il giudizio, in data 24 settembre 2018, n. prot. 44078, la società presentava richiesta di parere preventivo su una proposta di PA sostanzialmente identica a quella definitivamente depositata in Comune l'8 luglio 2019.



Partito Democratico
CIRCOLO DI ABBIATEGRASSO e
CASSINETTA DI LUGAGNANO

Il 21 dicembre 2018 veniva reso il parere preventivo richiesto sottoscritto dai funzionari competenti ed in quel momento ancora convenuti nel giudizio civile per il risarcimento per il danno.

Tutto ciò è riassunto nelle premesse della convenzione allegata alla DGC 10/2020 ed è esaurientemente illustrato nell'allegato definito Tavola 1 "Relazione tecnica – integrazione bis", anch'essa allegata e approvata con la medesima DGC 10/2020.

I contenuti del parere preventivo comunale del 21 dicembre 2018 sono stati riscontrati nella Relazione Tecnica in data 3 dicembre 2019 (occorre scorrere le pagine di questo atto, perché non sono numerate, per trovare questa parte).

L'esame della proposta preliminare del PA, la risposta comunale ed il riscontro della società dimostrano in modo inequivocabile che il procedimento è stato iniziato e proseguito in comprovato conflitto di interesse, che non è venuto meno neppure dopo la conclusione del giudizio civile, perché il procedimento è stato ed è unico, anche se suddiviso nella subfase iniziale della richiesta di parere preventivo, tale subfase si è addirittura conclusa il 3 dicembre 2019.

Così stando le cose, si domanda, se la situazione di conflitto che obblia all'astensione sia stata comunicata al Segretario comunale nel termine di 5 giorni, come stabilito dall'art. 7 del regolamento comunale sul codice di comportamento, e quale sia stata, nel caso, la decisione assunta.

Ove, invece, ciò non fosse avvenuto, si configura con la violazione dell'obbligo di astensione anche un insanabile vizio del procedimento che ricade sulla DGC 10/2020; difatti: *"Il motivo suddetto riveste carattere assorbente, poiché comporta che il Comune debba rinnovare l'istruttoria del piano mediante tecnici nella necessaria posizione di imparzialità"* (Tar Lombardia, Bs, 31 dicembre 2014, n. 1467, nonché con gli stessi contenuti il parere ANAC 25 febbraio 2015, n. AG11/2015/AC).

Si chiede, dunque, all'Amministrazione comunale, nella persona del Responsabile dell'anticorruzione, di avere chiarimenti in proposito, con riserva di segnalare all'autorità competente (Anac) la violazione riscontrata.

ANDREA GILLERIO
PARTITO DEMOCRATICO
Abbiategrasso e Cassinetta di Lugagnano
Segretario